

Risposta a Interrogazione

numero **r164.02-165.02**
numero della risoluzione **6034**
data della risoluzione **17 dicembre 2002**
Interrogazione presentata **Paolo Buzzi e Guido Quadri**
da
Interrogazione 24 settembre 2002 n. 164.02

Superamento da parte della Direzione generale della Banca dello Stato dei limiti fissati dal Regolamento del Consiglio di Stato

Interrogazione 24 settembre 2002 n. 165.02

Speculazioni sui derivati presso la Banca dello Stato

Signori deputati,

nelle interrogazioni del 24 settembre 2002 riprendete integralmente i testi delle interrogazioni n. 159.02 e n. 160.02 che erano state presentate il 18 settembre, quale primo firmatario, dal deputato Norman Gobbi. Il 24 settembre, il deputato Gobbi aveva diffuso un comunicato stampa nel quale annunciava il ritiro delle due interrogazioni. Nel comunicato stampa era affermato quanto segue:

"Da riscontri avuti negli scorsi giorni e da verifiche fatte in secondo tempo, ritengo opportuno ritirare le mie due interrogazioni relative a BancaStato presentate settimana scorsa, in quanto i fatti esposti sono imprecisi e possono costituire base per malintesi e illazioni. La volontà di vigilare sull'operato dell'istituto bancario cantonale rimane sempre al primo posto; vigilanza basata su notizie fondate e riscontrate nei fatti. Chiedo venia per la possibile disinformazione creata".

Il Consiglio di Stato esprime rammarico per il fatto che queste indicazioni non siano state seguite. Le due "nuove" interrogazioni si basano infatti su "quanto raccontato" dalla stampa. La Banca dello Stato è stata oggetto nei mesi scorsi di numerosi articoli e servizi giornalistici, non sempre fondati su dati effettivi e oggettivamente riscontrabili.

Le due interrogazioni sollevano dubbi sull'osservanza di leggi e regolamenti da parte della Banca dello Stato. Si tratta di censure molto gravi, che danneggiano l'immagine dell'istituto pubblico confrontato con una concorrenza privata che invece non è chiamata a rendere conto in Gran Consiglio del suo operato. La maggiore trasparenza richiesta alla Banca dello Stato è pienamente legittima ed è anzi un atto dovuto, in virtù della garanzia statale di cui la banca beneficia e del mandato pubblico stabilito dalla legge. Questo non dovrebbe tuttavia mettere la Banca dello Stato in una condizione penalizzante, soprattutto se ciò avviene sulla base di imprecisioni o notizie destituite di fondamento.

Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ricorda i seguenti aspetti fondamentali:

1. a partire dal 1999 il Cantone ha delegato la vigilanza totale della Banca dello Stato alla Commissione federale delle banche (CFB);
2. nell'articolo 43 dell'Ordinanza sulle banche e casse di risparmio (OBCR) viene richiesto all'ufficio di revisione esterno l'allestimento di un rapporto di revisione ai sensi delle leggi bancarie. Nello stesso articolo, al cpv. 5, viene demandata alla CFB l'emanazione di istruzioni generali sulla forma ed il contenuto del rapporto di revisione;
3. l'art. 44 OBCR mette in evidenza punti su cui l'ufficio di revisione esterno deve prendere posizione nel rapporto ai sensi della legge bancaria. Questo articolo, alla lettera n), specifica che l'ufficio di revisione deve esprimersi sulla "proporzione degli attivi all'estero rispetto al totale degli attivi". Spetta pertanto alla CFB controllare il rispetto di questa norma da parte della Banca dello Stato;
4. in data 30 gennaio 2002 la CFB ha incaricato la KPMG Fides Peat di Zurigo di svolgere una revisione straordinaria presso la Banca dello Stato. Obiettivo della verifica era dare una risposta

sull'adeguatezza dell'organizzazione interna, dei regolamenti e delle direttive interne, della programmazione e dei provvedimenti presi per risolvere le irregolarità emerse con le verifiche peritali commissionate dagli organi dell'istituto. La KPMG ha consegnato in data 25 maggio 2002 il rapporto di revisione straordinaria, esprimendo il seguente "Giudizio globale":

"Nonostante la Banca abbia prodotto negli ultimi dodici mesi sforzi importanti mirati ad introdurre strutture organizzative adeguate e processi lavorativi all'altezza di un istituto finanziario moderno, le misure da prendere o in stato di realizzazione sono numerose. La direzione intrapresa è quella giusta, l'amministrazione e la sorveglianza dei progetti e delle attività in corso è adeguata. Resta da assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nei tempi prefissi. L'approvazione della legge d'istituzione rappresenta un tassello importante nell'ambito della riorganizzazione della Banca";

5. la Banca dello Stato è sottoposta anche alla vigilanza del Gran Consiglio mediante la Commissione di vigilanza (art. 34 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino). La Commissione ha in particolare i seguenti compiti: vigilare sulla corretta applicazione delle norme di legge e di regolamento cantonali, esaminare il rapporto di gestione e il conto annuale, presentare il rapporto annuale al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato. La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l'esecuzione dei compiti stabiliti dalla legge (art. 35);
6. la legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino stabilisce che i membri degli organi della Banca, i suoi funzionari ed impiegati e i membri della Commissione di vigilanza hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della Banca (art. 11).

Le domande poste nelle due interrogazioni, in cui *"i fatti esposti sono imprecisi e possono costituire base per malintesi e illusioni"*, secondo quanto comunicato pubblicamente dall'ex primo firmatario che le ha poi ritirate, fanno riferimento a questioni sulle quali vi è comunque il vincolo del segreto d'ufficio. Il Consiglio di Stato, in quanto autorità che ha la competenza di nominare i membri del Consiglio di amministrazione della Banca, non può evidentemente entrare nel merito di tali questioni. Questa competenza spetta al revisore esterno, alla Commissione federale delle banche, in virtù della vigilanza totale che le è attribuita sull'istituto, e, almeno in parte, alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Il Consiglio di Stato ritiene che gli strumenti di controllo, di verifica e di vigilanza esistenti siano tali da escludere che eventuali irregolarità e comportamenti, come quelli denunciati nelle due interrogazioni sulla base di "quanto raccontato" dalla stampa, possano sfuggire ad adeguati interventi e provvedimenti.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente: P. Pesenti

Il Cancelliere: G. Gianella